

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma,  
riunita in camera di consiglio e composta da  
Dottor Ettore Capizzi Presidente Relatore  
Dottoressa Lucia Fanti Consigliere  
Dottor Biagio R. Cimini Consigliere  
ha emesso la seguente

SENTENZA


nella causa civile in grado di appello n.8737/17 Rg., trattenuta  
in decisione il 26 maggio 2021 e vertente tra  
Comune di Canolo (Cf. 81001810805), in persona del suo  
Commissario Straordinario Dottor Umberto Pio Campini ed  
elettivamente domiciliato a Roma in Via Gremanico n. 172  
presso l'Avvocato Raffaele Marciano, il quale, giusta delibera  
n. 18 del 18 luglio 2017 lo rappresenta e difende per procura in  
calce all'atto d'impugnazione.

Impresa D'Auria Costruzioni srl (Cf. 02081110799), in persona  
del suo rappresentante legale Mario D'Auria ed elettivamente  
domiciliata a Roma in Via Emilia n. 88 presso gli Avvocati  
Stefano Vinti e Luca Carbone, dai quali è rappresentata e  
difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione e  
risposta.

CONCLUSIONI

Per il Comune di Canolo: "1) (...); 2) Nel merito annullare il  
Lodo N° 12/2017 Camera Arbitrale ANAC, per violazione  
delle regole di diritto relative al merito della controversia *ex*  
art. 241, comma 15 *bis* D.Lgs 163/2006 e per l'effetto: a)  
Accertare e dichiarare le responsabilità *ex* art. 134 del DPR n.





554/1999 della ditta appaltatrice e quantomeno non conformi ai principi di corretta e leale collaborazione, nonché di buona fede contrattuale e pertanto intendere il Contratto risolto in danno a decorrere dalla determinazione del Comune di Canolo n. 28 del 14 marzo 2013 relativa alla risoluzione del contratto di appalto rep. N. 8 del 29 dicembre 2009; b) Dichiarare illegittima la richiesta di pagamento del II Sal dei lavori di cui si discute stante le palesi irregolarità riscontrate nella documentazione contabile prodotta dalla ditta appaltatrice; c) Accertare l'inadempimento contrattuale dell'aggiudicataria, previo accertamento, anche mediante espletamento di Consulenza Tecnica d'Ufficio, che le lavorazioni eseguite dalla aggiudicataria non sono state eseguite a regola d'arte e, comunque, sono difformi a quanto previsto nel contratto di appalto e nell'elenco prezzi; 3) In via subordinata riformare il Lodo nella parte in cui riconosce la richiesta di risarcimento del danno subito dalla ditta appaltatrice a causa della sospensione dei lavori e del rallentamento dei lavori di cantiere, stante la legittimità del provvedimento di sospensione e stante l'assoluta assenza di prova del rallentamento delle attività di cantiere, la mancata contestazione di tale ultima circostanza sino al momento della richiesta di costituzione del collegio arbitrale; 4) Con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese di lite afferente sia al Lodo che al presente grado di giudizio. In via istruttoria: si richiede sin da ora l'ammissione di CTU".

Per l'Impresa D'Auria Costruzioni srl: "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e istanza: (...); ancora in via preliminare, accertare e/o dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal Comune di Canolo per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, respingere integralmente





le avverse domande dichiarando al contempo, ove occorra, l'intervenuto passaggio in giudicato anche dei capi del lodo non oggetto di impugnazione da parte del Comune di Canolo, fermo l'appello incidentale proposto dall'esponente; - nel merito, in ogni caso, rigettare integralmente l'impugnazione proposta dalla parte appellante in quanto infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte in atti; respingere altresì l'istanza di ammissione della C.T.U. poiché inammissibile e irrilevante come meglio esposto nella comparsa di e

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione dinanzi a questa Corte, notificato il 13 dicembre 2017, il Comune di Canolo ha impugnato il lodo arbitrale emesso il 16 maggio di quello stesso anno dalla Camera Arbitrale presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione con la quale, in relazione a un contratto di appalto dei lavori di un collettore fognante, era stata parzialmente accolta la domanda proposta dall'Impresa D'Auria Costruzioni srl, in veste di capofila dell'Ati con la Edilmadue sas di Mastroianni Vincenzo & C. Salvo anche prendere atto della risoluzione del rapporto, a far tempo dal 9 agosto 2012, in particolare, il Giudice arbitrale aveva condannato il Comune al pagamento della somma di euro 148.260,89 a saldo del corrispettivo pregresso, oltreché, a titolo di indennizzo per i maggiori oneri da illegittima sospensione e anomalo andamento dei lavori, delle ulteriori somme di euro 26.426,40 ed euro 178.221,82, previa infine la parziale compensazione delle spese di lite.

A motivo della propria impugnazione, occorre aggiungere, il Comune ha in primo luogo lamentato che la risoluzione per mutuo dissenso fosse stata accertata con decorrenza dalla data di notifica della richiesta del giudizio arbitrale. Le restanti doglianze, quanto al resto, hanno riguardato sia la liquidazione del Sal n.2, operata malgrado numerose e gravi anomalie contabili, sia l'illegittima sospensione dei lavori.





Nel costituirsi in giudizio, l'Impresa D'Auria Costruzioni ha resistito alle deduzioni avversarie, salvo a sua volta impugnare il responso arbitrale in base all'assunto che la risoluzione fosse piuttosto riconducibile all'inadempimento del Comune committente.

Preso atto delle rispettive conclusioni delle parti, precisate tramite note depositate in via telematica, la Corte ha infine trattenuto la causa in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 829 comma 11 cpc, per quanto qui interessa, consente l'impugnazione del lodo anche per violazione delle regole di diritto attinenti al merito della controversia, se prevista dalla legge. Ebbene, premesso che la stipula dell'appalto di specie risale al 29 dicembre 2009, *ratione temporis* è dunque da ritenere operante la disciplina contenuta nell'abrogato art. 209 quattordicesimo comma del Dlgs 50/16, laddove l'impugnazione del responso arbitrale in tema di appalto di opere pubbliche era consentita anche per il caso di violazione di norme di diritto.

Nondimeno, le entrambe le impugnazioni rispettivamente proposte dalle parti si rivelano inammissibili, stante la loro non riconducibilità alla testé menzionata previsione di legge.

A proposito delle doglianze del Comune di Canolo, innanzi tutto, il Collegio arbitrale ha ravvisato gli estremi della risoluzione per mutuo dissenso in presenza di "...reciproche manifestazioni di volontà, anche tacite, evidenzianti una comune intenzione contraria alla manifestazione del rapporto". Lungi così che sotto i profili di una falsa interpretazione o applicazione della disciplina dell'art. 1372 cc, al contrario, sul punto l'impugnazione è stata prospettata in linea meramente fattuale, ovvero che la data 9 agosto 2012, ovvero la stessa della presentazione della domanda arbitrale, a





differenza di quanto opinato dal Giudice arbitrale non corrispondesse a quella in cui, nei sensi detti, si sarebbe manifestata la comune volontà delle parti.

Considerazioni analoghe, del resto, valgono per il secondo motivo a sostegno della domanda, laddove giustappunto il Comune si limita a denunciare, peraltro in termini affatto generici, la non congruità della contabilità sulla cui scorta era stato emesso il secondo stato di avanzamento lavori. Le stesse considerazioni, infine, valgono in merito alla sospensione dei lavori, posto che la deducente, peraltro anche in questo caso in maniera assai generica, ha contestato piuttosto la sussistenza delle circostanze legittimanti la sospensione dei lavori, quale prevista dal Dpr m. 145/00.

A proposito dell'impugnazione incidentale dell'Impresa D'Auria, del resto, anche a questo riguardo vale considerare come le censure mosse al lodo in questione, piuttosto che sotto il profilo del malgoverno della disciplina del mutuo dissenso, siano state mosse in ragione dell'assunto che la sospensione dei lavori stata resa necessitata dall'impossibilità pratica del loro completamento, ovvero di un'allegazione di mero fatto, la quale, a ben vedere, di per sé non esclude di concludere egualmente per una sopravvenuta mancanza di interesse all'esecuzione del rapporto.

Le reciproche soccombenze comportano la composizione delle spese di lite.

#### PQM

La Corte, definitivamente pronunciando: respinge entrambe le impugnazioni, rispettivamente proposte dal Comune di Canolo e dall'Impresa D'Auria Costruzioni srl; dichiara compensate le spese di lite.

Roma, 22 settembre 2021.

Il Presidente Estensore





Arbitrato in Italia

